



REPUBBLICA ITALIANA

27/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60031** del registro di segreteria, proposto da

omissis (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) in data *omissis* e residente in *omissis* (*omissis*) alla via *omissis* n. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Celli Paolo (c.f. CLLPLA64A25H501Q - p.e.c. paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, alla Via Luigi Rizzo n. 72, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Carcavallo Lidia (c.f. CRCLDI68C66F839U - pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Patteri Antonella (c.f. PTTNNL60E49D665K - pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giannico Giuseppina (c.f. GNNGPP70B67D883T - pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Preden Sergio (c.f. PRDSRG72L16H501 - pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di costituzione,

avverso

la sentenza n. 483/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 1° giugno 2021;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario di udienza Serena Scippa, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Paolo Celli per l'appellante e l'avv. Sergio Preden per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 7 giugno 2022, *omissis* ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, non avendo il ricorrente maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio superiore a 15 anni.

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l'appellante lamenta *error in iudicando*, errata interpretazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e violazione della circolare Inpdap n. 22/2009.

Al riguardo, la parte appellante si duole per l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il Giudice territoriale deducendo, in particolare, che con la sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 12/2021 si è resa univoca l'applicazione del coefficiente del 2,44% anche per i militari in quiescenza con il sistema misto e che possono vantare anzianità retributive inferiori ai 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995.

Aggiunge l'appellante che la domanda avanzata in primo grado non era finalizzata all'applicazione *sic et stantibus* del coefficiente del 44% in misura fissa, ma aveva carattere ampio in quanto volta al riconoscimento del diritto di cui all'art. 54 del citato d.P.R. n. 1092/1973 con applicazione del coefficiente del 44% o con applicazione del minor coefficiente ritenuto dovuto dalla pronuncia delle Sezioni Riunite.

Conclusivamente l'appellante chiede l'accoglimento dell'atto di gravame, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.

Con memoria depositata in data 13 novembre 2023, si è costituito l'Istituto previdenziale appellato chiedendo il rigetto dell'atto di gravame ed affermando che la sentenza di *prime cure* risulta conforme ai principi elaborati dalla pronuncia n. 1/2021 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale.

In ogni caso, l'Inps eccepisce che, qualora dovesse ritenersi applicabile all'odierna fattispecie la successiva sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021/QM, dovrà trovare applicazione la minore aliquota del 2,44% per il calcolo della quota retributiva della pensione.

Con memoria depositata in data 6 dicembre 2023, l'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'atto di gravame, precisando che dovrebbe trovare applicazione il coefficiente secco ed unitario del 44% e di richiedere, in via subordinata, l'applicazione del coefficiente annuo pari al 2,44%, come statuito dalle Sezioni Riunite.

All'udienza del 14 dicembre 2023, le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda in esame riguarda un pensionato, già appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, che, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità di servizio di 13 anni e 9 mesi.

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *“nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico

della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Nel merito, il Collegio osserva che, in materia, è dapprima intervenuta la pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/QM e che ha approfondito il quadro normativo dettato dalla legge n. 335/1995 con la quale sono stati definiti tre sistemi di calcolo per le pensioni dei dipendenti pubblici e precisamente: a) per i nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, la pensione deve essere calcolata interamente con il nuovo metodo "contributivo"; b) per i dipendenti pubblici che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato 18 anni di anzianità, è mantenuto il sistema di calcolo interamente retributivo, di cui al d.P.R. n. 1092/1973; c) per i dipendenti pubblici che, invece, al 31 dicembre 1995, avevano maturato meno di 18 anni di anzianità, è previsto il c.d. "sistema "misto", per effetto del quale le anzianità, a partire dal 1996 e sino alla cessazione del servizio, devono essere calcolate con metodo contributivo, mentre, per le anzianità di servizio maturate sino al 1995, la pensione va calcolata con il previgente sistema retributivo di cui al citato d.P.R. n. 1092/1973.

Tuttavia, la normativa positiva non specifica in termini esaustivi quale aliquota di rendimento applicare al personale militare, per la quota di pensione sino a 18 anni nel c.d. "sistema misto". Le SS.RR. hanno risposto al quesito sulla quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, in favore dei militari cessati dal servizio con oltre venti

anni d'anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, precisando che tale quota non deve essere calcolata invariabilmente con l'aliquota pari al 44% della base pensionabile di cui all'art. 54 e stabilendo che essa deve essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni d'anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile. Più in particolare, sul presupposto che l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare costituisca un beneficio per tale categoria di dipendenti pubblici e che la quota del 44%, ivi prevista, non possa essere commisurata ad anzianità superiori ai 18 anni al 31 dicembre 1995, in quanto per questi ultimi dipendenti si applica il calcolo retributivo, le SS.RR. hanno ritenuto non potersi avere una aliquota unitaria indistinta per tutto il personale avente tra i 15 e i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, poiché il citato art. 54, derogando al principio per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento e non invocabile per la determinazione della quota retributiva, di cui all'art. 1, comma 12, lett. a) della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Le SS.RR. sono giunte, quindi, alla conclusione di circoscrivere l'efficacia del predetto art. 54 con un'applicazione dell'aliquota del 44% non in forma generalizzata, ma soltanto a coloro che, pur lasciando il servizio con oltre 20 anni complessivi, vantavano, al 31

dicembre 1995, un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni. Per quanto attiene all'aliquota per le anzianità tra 15 e 18 anni al 31 dicembre 1995, le SS.RR. hanno ritenuto, quindi, di non poter applicare l'aliquota del 44% rapportandola ai 20 anni, ma di commisurarla ai 18 anni, quale limite massimo per il calcolo della quota retributiva della pensione, per cui la percentuale va individuata nel 2,44% (pari al 44% diviso 18) per ogni anno di servizio tra 15 e 18.

Con la successiva decisione n. 12/2021/QM, le Sezioni Riunite sono intervenute per ricomporre il quadro ricostruttivo anche in favore dei militari che, come l'odierno appellante, potevano vantare meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995, enunciando il seguente principio di diritto: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”*. Al riguardo, la citata sentenza ha chiarito che la precedente pronuncia rispondeva negli esatti termini posti dai quesiti, affermando che: *“sotto i 15 anni non si applica l'aliquota del 44%, cosa, in verità, ben diversa dal riferimento all'aliquota di valorizzazione annua fissata nel 2,44%”* e che la disciplina del d.P.R. n. 1092/1973 e del relativo comma 1 dell'art. 54 non può che essere letta se non alla luce della peculiarità che scaturisce dall'art. 1, comma 12, della l. 335/1995, che aggancia la quota retributiva

all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, qualunque essa sia; la normativa del 1973, prevedeva solo l'aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d'anzianità (che era, all'epoca, il minimo pensionabile), stabilendo il 35% per i civili e il 44% per i militari, mentre ora l'art. 54 deve essere letto alla luce delle modifiche successivamente intervenute. E ciò ad ulteriore conferma dell'unitarietà del regime che deve essere applicato a tutti i militari i cui trattamenti pensionistici sono stati liquidati con il sistema misto, al di là dell'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1995.

Ne consegue, pertanto, che la regola di giudizio si sostanzia nell'individuazione dell'aliquota annua - evidentemente unica, tenendo conto anche delle relative modalità di calcolo - da applicare senza distinzione alcuna all'interno dell'intervallo di tempo considerato dal legislatore nell'ambito del sistema cd. "misto".

Inoltre, ad avviso del Collegio, non appare ravvisabile, contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto appellante, la violazione del divieto di "*nova*" in appello posto che l'originario ricorso risulta chiaramente finalizzato alla riliquidazione del trattamento pensionistico nel cui ambito si colloca anche il richiamo alla successiva giurisprudenza dell'Organo di nomofilachia.

Conclusivamente, condividendo e facendo propri i principi di diritto enunciati nelle sentenze delle SS.RR. n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di dover parzialmente accogliere l'appello, con conseguente applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile al 31

dicembre 1995, con i relativi arretrati maggiorati di accessori come per legge.

Le spese di difesa possono essere compensate, alla luce del sopravvenuto intervento nomofilattico delle SSRR con la su richiamata pronuncia n. 12/2021/QM.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da *omissis*, iscritto al n. **60031** del ruolo generale, con applicazione del coefficiente del 2,44% in riferimento al numero di anni di anzianità di servizio maturati al 31 dicembre 1995.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Stefania Petrucci

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 02/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi